## **ANGELERI & BOSSI**

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Corso Re Umberto 71 - 10128 TORINO Tel. 011.59.63.70 - 011.59.61.43

Fax 011.59.32.10

REPUBBLIÇA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- Sezione Lavoro -

2210/11 Sone N. Spediz 6/7/11

Spediz 0 7 177 Depos. 3 | AGO. 201

R.G.

In persona del Giudice dott.ssa Federica LANZA

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.L. promossa da:

rappresentata e difesa dall'avv. Luca Angeleri, presso lo studio del quale in Torino, Corso Re Umberto n. 71, è elettivamente domiciliata come per delega posta a margine di pagina uno del ricorso.

PARTE ATTRICE

#### CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE, in persona dei suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modificazioni, dalla dott.ssa Concetta Parafioriti, dipendente dello stesso Ministero, legalmente domiciliata presso l'ufficio Scolastico Provinciale di Torino, via Coazze n. 18.

PARTE CONVENUTA

Oggetto:

#### CONCLUSIONI

Conclusioni di parte ricorrente:

"Voglia il Tribunale ill.mo adito

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Nel merito

Accertato che la ricorrente ha sottoscritto sin dal 1995 ripetuti e consecutivi contratti di lavoro a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione

1

Accertato che la ricorrente ha percepito sin dal 1995 la retribuzione base mensile prevista dai Contratti Collettivi di riferimento e che Le è mai stato riconosciuto dal Ministero convenuto l'aumento periodico nella misura del 2,50% per ogni biennio di servizio prestato previsto all'art. 53 della Legge n. 312 dell'11.07.1980

Accertato che la ricorrente ha percepito sin dal 1995 la retribuzione mensile prevista dai Contratti Collettivi di riferimento e che, nonostante la previsione dell'art. 7, comma I, della Legge n. 831 del 28.07.1961, il trattamento economico durante le vacanze estive è stato riconosciuto dal Ministero convenuto unicamente e pro-quota nei mesi di luglio 2008 e di luglio ed agosto 2009

<u>Dichiarare</u> il diritto della ricorrente a percepire gli scatti biennali di stipendio nella misura del 2,50% della retribuzione spettante nonché il diritto del ricorrente a percepire, a decorrere dal 2004, il conseguente trattamento economico unitarnente a quello spettante per i mesi del periodo festivo non lavorati e, per l'effetto.

Dichiarare tenuto e condannare il Ministero dell'Istruzione a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 17.663,08 lordi, ovvero la veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa, corrispondente alla differenza tra la retribuzione percepita e quella spettante sulla base del riconoscimento del diritto agli scatti biennali maturati in corso di rapporto, computata a far data dall'anno 2004 sino al mese di ottobre 2009, il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo Dichiarare tenuto e condannare il Ministero dell'Istruzione a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 20.279,94 lordi, ovvero la veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa, corrispondente alle retribuzioni non corrisposte e relative ai mesi del periodo festivo non lavorati maturate dall'anno 2004 sino all'anno 2009, il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo

Accertato che i contratti stipulati dall'anno 2000 tra il datore di lavoro ed il ricorrente costituiscono una manifesta violazione della clausola n. 5 contenuta nell'Accordo Quadro sul contratto a tempo determinato attuato



con la Direttiva Comunitaria 1999/70 nonché una manifesta violazione dell'art. 36, comma I, del D.Igs. n. 165 del 30.03.2001

Dichiarare tenuto e condannare il Ministero dell'Istruzione a corrispondere a favore del ricorrente la somma di euro 29.704, 20 (di cui euro 9.424,26 riferiti al periodo 1999 – 2004), ovvero la veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito dal dipendente a seguito dell'illegittima ed arbitraria sottoscrizione di contratti di lavoro e tempo determinato, computato con riferimento ai periodi di tempo non lavorati intercorrenti tra la cessazione di ogni rapporto e l'inizio di quello successivo a far data dal 1999

Dichiarare tenuto e condannare il Ministero dell'Istruzione a corrispondere a favore del ricorrente la somma di euro 10.000,00, ovvero la veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa, se del caso anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla dipendente a seguito dell'illegittima ed arbitraria sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato.

in ogni caso

Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, con distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c."

# Conclusioni di parte convenuta:

"Respingersi il ricorso per i motivi sopra esposti. Vinte le spese."

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.8.10 la ricorrente sessone: di essere laureata in Scienze Biologiche, di essere stata inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di Torino per insegnanti di

1

scuola pubblica corrispondente al proprio titolo di studi sin dal 1995, di aver sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione numerosi (31) contratti di lavoro a tempo determinato presso vari istituti scolastici di Torino e provincia; ciò premesso cita in giudizio il MIUR e lamenta:

di non aver percepito nel corso degli anni l'aumento periodico pari al 2,50% per ogni biennio di insegnamento prestato come previsto dall'art. 53 l. 312/80;

di aver subito danno patrimoniale e non patrimoniale a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione, consistente nell'abuso del ricorso ai contratti a termine, per i motivi che espone analiticamente, danno consistente nella mancata retribuzione per i mesi tra la cessazione di un contratto e la stipula di quello successivo, e nel pregiudizio, sotto il profilo della qualità e delle abitudini di vita, dovuto alla continua "incertezza di poter sottoscrivere un contratto di lavoro" protratta per anni e fonte di ansia e stress; chiede la liquidazione in via equitativa di tale ultima voce di danno e conclude come in epigrafe riportato.

Resiste il MIUR.

Essendo pacifici i fatti la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6.7.11.

La ricorrente, insegnante laureata in Scienze Biologiche, è nata nel de dunque ha attualmente anni, da circa 17 anni stipula contratti a termine con il Ministero dell'istruzione, risultando dal 1995 docente "precaria" – sono in atti 31 contratti, di cui almeno 15 per almeno 180 giorni all'anno; formula le domande di cui si è detto; sul punto il giudice richiama la giurisprudenza già formatasi, anche in questo Ufficio, in particolare in ordine al denunciato abuso del ricorso ai contratti a termine, come sancito dal diritto dell'Unione Europea alla clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, ed altresì recepito all'art.6,Dlgs.368/2001, in conformità a quanto enunciato dalla Corte di Giustizia Europea resa in data 13.9.2007 nel procedimento C-307/05.



La clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro testualmente dispone: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

In fattispecie analoga la Corte Europea, ha risposto positivamente al quesito se, la Direttiva 1999/70/CE, quando dispone che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevoli di quelli a tempo indeterminato, si riferisca anche al trattamento economico.

In proposito la Corte ha rilevato che il principio di non discriminazione tra contratti a termine e contratti a tempo indeterminato, come posto dalla clausola 1, punto a) dell'accordo quadro, costituisce principio generale del diritto comunitario che trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che formiscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego sicchè, la mera circostanza, che un impiego sia qualificato "di ruolo" in base all'ordinamento interno, è priva di rilevanza ai fini della decisione. Inoltre, ha osservato la Corte, la nozione di "condizione di impiego" di cui alla clausola 4, punto1, ben può fondare la pretesa volta all'attribuzione in favore del lavoratore a termine, di scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato atteso che la nozione di quelle "ragioni oggettive" che la medesima clausola prevede quale fondamento di un trattamento non paritario tra le due tipologie di contratti, non autorizza a glustificare una siffatta disparità solo perché prevista da una norma interna generale ed astratta; al contrario, tale nozione richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui questo si colloca ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.

In particolare la Corte ha avuto modo di precisare che, al riguardo, s'impone per analogia, la stessa interpretazione adottata con riferimento



all'identica nozione "di 'ragioni obiettive' di cui alla clausola 5,n.1,lett.a) che, appunto,deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale dello stato membro" ( cfr. sentenza Corte di Giustizia Ce 23.4.2009, nei procedimenti riuniti da C-378/07 a C-380/07).

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Giustizia ha perattro affermato che compete alle autorità dello Stato membro garantire il rispetto della clausola 5,n.1,lett.a) "verificando in concreto che la normativa nazionale la quale consente il rinnovo, nel settore pubblico, di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi destinati a soddisfare esigenze provvisorie non sia di fatto utilizzata per soddisfare esigenze permanenti e durevoli" (cfr. sentenza Corte di Giustizia 23.4.2009, nei procedimenti riuniti da C-378/07 a C-380/07; cfr. altresì sentenza Corte di Giustizia Kucukdeveci C-555/07 del 19.1.2010 e sentenza Mangold C-144/04 mediante le quali si afferma che il principio di diritto dell'unione vale quale parametro di legalità della legislazione nazionale).

Il che travolge le deduzione del Ministero convenuto volte ad affermare la specialità del regime normativo applicato al personale della scuola, in quanto gli incarichi annuali sarebbero diretti a sopperire ad esigenze strutturali per coprire posti vacanti e,dunque, funzionali alle esigenze del bilancio dello Stato (così Trib. Di Torino 3,11.2010, est. Dott.ssa Visaggi, in causa più altri contro MIUR).

Dunque ingiustificata è la disparità in relazione al trattamento retributivo corrisposto; spettano dunque alla ricorrente gli aumenti ex art. 53 1. 312/80; la prescrizione è stata interrotta con lettera del 14.10.09, e la richiesta già tien conto del termine quinquennale (ponendosi tra il 2004 e il 2009) e i conteggi non sono stati specificamente contestati.



Analoghe considerazioni valgono per il riconoscimento del trattamento economico durante le vacanze estive, concesso alla solo pro quota nei mesi di luglio 2008 e luglio e agosto 2009; inottre occorre richiamare l'art. 7, comma l', legge 831/1961 che stabilisce la spettanza del trattamento in favore degli insegnanti incaricati fomiti di abilitazione all'insegnamento senza operare distinzioni di sorta all'interno della categoria degli incaricati, tenuto conto della "identità e sovrapponibilità della figura degli incaricati con quella dei supplenti sia su posto vacante che su posto non vacante individuati dalla lettera a) e dalla lettera b) dell'art 4 l. 124/99" (sul punto v. Trib. Di Torino 9.11.2010, est. Dott.ssa Fierro, in causa

Il quantum non è specificamente contestato.

Infine, la l'accidente della stipula di contratti a termine, lamentando la illegittima reiterazione della stipula di contratti a termine, lamentando la violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/01 nonché la violazione dell'accordo quadro su lavoro a tempo determinato attuato con le direttive CE 1999/70. Chiede quindi il ristoro del danno patrimoniale, commisurato alla mancata corresponsione della retribuzione negli intervalli non lavorati tra un contratto a termine e l'altro nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa dello stress derivante dall'incertezza del lavoro precario.

Il giudice osserva che le statuizioni sopra riportate esauriscono il danno patrimoniale subito della ricorrente, quantomeno per i periodi non prescritti; resta il danno derivante dalla reiterazione dei contratti a termine in assenza di ragioni giustificatrici - dunque dall'abuso del ricorso al contratto a termine.

Sul punto si ricorda che l'art. 36,comma 5, Digs 368/01 preclude che con la Pubblica Amministrazione possa costituirsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il diritto del lavoratore interessato " al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative".

E' noto che la Corte di Giustizia CE ha reiteratamente affermato come la Direttiva 1999/70 e l'Accordo quadro, in caso di pubblico implego e di illegittima reiterazione di contratti a termine, non impongano alla Stato membro di provvedere alla conversione del rapporto in contratto di lavoro a tempo determinato, potendo lo Stato esercitare la sua discrezionalità, ovviamente con l'onere di perseguire gli obiettivi indicati dalla normativa comunitaria e, pertanto, la misura prescelta deve avere adeguata efficacia dissuasiva ( cfr.Corte di Giustizia CE, sent. 7.9.06 nelle cause n. 180/04 e n.53/04).

E' agevole osservare che la formulazione letterale del citato art.36 Dlgs 368/01 è tale da non offrire una siffatta efficacia dissuasiva poichè il lavoratore che ha reso la sua prestazione, in forza di un contratto illegittimamente stipulato a termine, evidentemente non per sua scelta, per il periodo lavorato non ha subito un danno avendo comunque percepito il relativo compenso.

Per tale motivo, il risarcimento non può che essere valutato per equivalente, con riferimento ad altre situazioni regolate dall'ordinamento, tenuto altresì conto che l'illegittima apposizione del termine ove realizzata in ambito privato, avrebbe dato luogo alla trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con pagamento delle retribuzioni contrattualmente maturate dalla messa in mora del datore di lavoro.

Appare pertanto corretto liquidare il danno in misura forfettaria, pari a 15 mensilità, in misura corrispondente al parametro utilizzato dal legislatore per monetizzare il valore del posto di lavoro in ambito di tutela reale.

Segue la statuizione di cui al dispositivo, anche in punto spese, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

Condanna la parte convenuta a pagare alla parte ricorrente € 17.663,08 lordi a titolo di scatti biennali maturati in corso di rapporto, oltre ad € 20.279,94 a titolo retribuzioni non corrisposte nel periodo estivo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole voci di credito al saldo;

condanna altresì la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una somma corrispondente a 15 mensilità, calcolate sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo:

pone le spese di causa, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre IVA CPA e successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv. Angeleri, a carico di parte comvenuta.

Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione Torino, 6.7,2011

II Giudig

Dr.ssa Federica

IL CANCELLIFRE Nicola NACCA

- who tocco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA TORINO. 3 1 AGO. 2011

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO